

OGGETTO: RATIFICA DELLA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 E APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE APPROVATA CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N 61 DEL 29/04/2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata le proprie precedenti deliberazioni n. 85 e 86 del 21/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 e le successive modificazioni;

Vista la delibera di Giunta Comunale n 1 del 11/01/2022 ad oggetto: “Approvazione Piano esecutivo di gestione contabile definitivo 2022/2024” e smii;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 21/04/2022 ad oggetto: “Approvazione Rendiconto di gestione anno 2021”

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 61 del 29/04/2022 con la quale:

- si sono apportate delle modifiche agli stanziamenti di bilancio come da allegato 1)
- viene applicata una somma pari a € 2.574,872,70 di avanzo disponibile allegato 2)
- vengono adeguati gli stanziamenti di cassa allegato 3)
- vengono mantenuti gli equilibri di bilancio 2022/2024 come da allegato 4)

come da richieste dei responsabili di riferimento depositate presso l'ufficio Ragioneria;

VISTO che l'art. 175 comma 4 del D.Lgs 267/2000 prevede la ratifica da parte dell'organo consiliare delle variazioni di bilancio per competenza adottate, in via d'urgenza, dall'organo esecutivo, entro i 60 giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso;

Considerato che in seguito alle variazioni sopra riportate occorre procedere a variare il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 in ogni sua parte;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti allegato;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Dato corso alla votazione....., presenti n....Consiglieri, Votanti n.....

DELIBERA

1. Di rendere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di ratificare, per tutte le motivazioni citate in premessa, le variazioni agli stanziamenti del bilancio 2022/2024 e l'applicazione dell'avanzo di amministrazione disponibile così come riassunti nel prospetto **allegato 1) e 2)**, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

3. i prendere atto che la presente variazione consente di mantenere in equilibrio il Bilancio di Previsione 2022/2024 coerentemente con gli obiettivi di finanza pubblica come da **allegato 3)**, parte integrante e sostanziale di questa delibe
4. Di prendere atto del parere del Collegio dei Revisori dei Conti **allegato 4)** parte integrante e sostanziale;
5. Di procedere, conseguentemente, a aggiornare i capitoli di bilancio e il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 in ogni sua parte;
6. Di dare atto che dopo la presente variazione le risultanze del Bilancio 2022/2024, sono le seguenti:

ANNO 2022

• Totale avanzo applicato	€.	2.574.872,70
• FPV	€.	2.995.782,16
• Totale Entrata competenza 2022	€.	52.467.487,63
• Totale Spesa competenza 2022	€.	58.038.142,49

ANNO 2023

• FPV	€.	292.849,75
• Totale Entrata competenza 2023	€	52.211.878,42
• Totale Spesa competenza 2023	€	52.504.728,17

ANNO 2024

• FPV	€.	292.591,75
• Totale Entrata competenza 2024	€	47.913.328,05
• Totale Spesa competenza 2024	€	48.205.919,80

Successivamente, vista l'urgenza di procedere agli adeguamenti dei capitoli di bilancio per attivare le attività programmate, con separata votazione, presenti n.....Consiglieri, votanti n.....

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

**OGGETTO: RELAZIONE SUI BILANCI DELLE SOCIETÀ GAIA
SERVIZI SRL E GAIA SPORT ASD - ESERCIZIO 2021 -
PRESA D'ATTO -**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Verificato che il termine previsto per l'approvazione dei bilanci di cui all'oggetto, da parte dell'Assemblea ordinaria delle rispettive società, è di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio;

Riscontrato che

- in data 31/03/2022 il Consiglio di Amministrazione di Gaia Servizi srl ha deliberato l'approvazione del bilancio al 31/12/2021;
- in data 27/04/2022 l'Assemblea ordinaria dei soci di Gaia Servizi srl ha approvato il bilancio al 31/12/2021 completo della relazione della gestione, della nota integrativa, della relazione sul governo societario e della relazione del Collegio Sindacale;
- in data 29/04/2022 l'Assemblea ordinaria dei soci di Gaia Sport ASD ha approvato il bilancio al 31/12/2021;

Richiamato l'articolo 3 dello statuto di Gaia Servizi s.r.l., dove è prevista la presentazione al Consiglio Comunale del bilancio approvato;

Preso atto, altresì, che in data 06/06/2022 il Presidente delle società e il Direttore Generale hanno presentato alla Commissione Tecnica Finanziaria il bilancio al 31/12/2021;

Visti gli allegati fogli pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Tutto ciò premesso

prende atto

della presentazione del bilancio al 31/12/2021

- della società in house, partecipata al 100%, Gaia Servizi s.r.l. come da documentazione allegata alla presente, quale parte integrante e sostanziale, costituita da:
 - Bilancio di esercizio e nota integrativa
 - relazione della gestione del bilancio
 - relazione sul governo societario
 - relazione del collegio sindacale
- della società Gaia Sport ASD partecipata indiretta al 100% per tramite di Gaia Servizi srl come da documentazione allegata alla presente, quale parte integrante e sostanziale, costituita da:
 - Bilancio di esercizio
 - relazione del revisore unico

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE MAGGIORAZIONI AI SENSI DELL'ART. 43, COMMA 2-BIS E COMMA 2-SEXIES, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2005 E S.M.I..

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che nel Comune di Bollate è vigente:

- il Piano di Governo del Territorio (PGT), adottato con delibera di C.C. n. 94 del 27.12.2010 ed approvato definitivamente con delibera di C.C. n. 25 del 01.06.2011 (assunta nella seduta del 08.06.2011), divenuto efficace in data 27.07.2011 (con la pubblicazione sul B.U.R.L. n. 30 – Serie Avvisi e Concorsi dell'avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti) e sue successive varianti;
- il nuovo “Documento di Piano”, con le correlate varianti di aggiornamento al “Piano dei Servizi” ed al “Piano delle Regole” del Piano di Governo del Territorio, adottato con delibera di C.C. n. 36 del 09.07.2019 e approvato definitivamente con delibera di C.C. n. 59 del 17.12.2019, divenuto efficace in data 15.04.2020 (con la pubblicazione del B.U.R.L. n. 16 - Serie Avvisi e Concorsi);
- la variante semplificata di rito speciale per sportello unico attività produttive SUAP, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010, promossa da “Eurotranciaturo S.p.A” e “E.M.S. Euro Management Services S.p.A.”, approvata con delibera di C.C. n. 13 del 23.04.2020.

Visti:

- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*” e s.m.i.;
- la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e ss.mm.ii. “*Legge per il governo del territorio*”;
- la Legge Regionale 26 Novembre 2019, n. 18 “*Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali*”.

Considerato che:

- l'art 16, comma 1, del D.P.R. 380/2001, prescrive che “*...il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione non che al costo di costruzione, ...*”;
- l'art. 43, comma 2-bis, della Legge Regionale n. 12/2005 (Legge per il governo del territorio), prescrive che “*Gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole, nello stato di fatto, sono assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione, determinata dai comuni entro un minimo dell'1,5 per cento e un massimo del 5 per cento, da destinare obbligatoriamente a interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità*”;
- la Regione Lombardia, con deliberazione di Giunta Regionale n. 8/8757 del 22.12.2008, ha approvato le “*Linee guida per la maggiorazione del contributo di costruzione per il finanziamento di interventi estensivi delle superfici forestali (art. 43, comma 2-bis, L.R. n. 12/2005)*”.

Preso atto che:

- in assenza di diversa individuazione delle aree agricole nello stato di fatto, da parte del Comune, ai sensi e per gli effetti della DGR n. 8/8757 del 22.12.2008, trova comunque applicazione la maggiorazione prevista dal comma 2-bis dell'art. 43 della L.R. 12/2005, da applicarsi "alle aree agricole nello stato di fatto", individuate in apposita perimetrazione formulata da Regione Lombardia, come consultabile e scaricabile dal Geoportale regionale (DUSAF 2.0 – Uso del suolo in Regione Lombardia 2005-2007);
- l'individuazione delle aree agricole nello stato di fatto, definita da Regione Lombardia, diviene un riferimento indipendentemente dalle scelte di pianificazione generale dettate con l'approvazione del PGT e così come stabilito dall'art. 1.2 della Delibera di Giunta Regionale n. 8/8757 del 22.12.2008;
- ai sensi della sopra citata DGR n. 8/8757 del 22.12.2008, la maggiorazione del contributo di costruzione si applica alle "nuove costruzioni" che ricadono in aree agricole nello stato di fatto, così come individuate da Regione Lombardia, indipendentemente dalla relativa destinazione urbanistica;
- in caso di realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione da parte del soggetto attuatore, non è ammissibile lo scomputo relativamente alla quota della maggiorazione prevista dal comma 2-bis dell'art. 43 della L.R. n. 12/2005, quota quest'ultima che va pertanto interamente versata. La maggiorazione prevista non si applica nei casi di esonero del contributo di costruzione espressamente previsti dalla legge;
- il Comune di Bollate è interessato dalla presenza del Parco Regionale delle Groane, pertanto rientra tra i Comuni obbligati ad alimentare il "Fondo Aree Verdi" con i proventi delle maggiorazioni dei contributi di costruzione derivanti da interventi ricadenti nelle aree del Parco, ed è tenuto a versare, tali proventi, alla tesoreria regionale secondo le modalità previste dalla DGR n. 11297/2010 a far data dal 12 aprile 2009. Le somme introitate per le aree esterne al Perimetro del Parco delle Groane, dovranno essere utilizzate dal Comune di Bollate, per opere da destinarsi obbligatoriamente ad interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità entro 3 anni dalla relativa riscossione. In questo caso, le somme riscosse e non impegnate entro il termine previsto, confluiranno nel "Fondo Aree Verdi" regionale secondo le modalità previste dalle deliberazioni di Giunta Regionale n. 11297 del 10.02.2010 e n. 11517 del 15.11.2010.

Ritenuto di dare concreta attuazione alla suddetta DGR n. 8/8757 del 22.12.2008, confermando la maggiorazione massima del 5% (cinque per cento) del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e contributo sul costo di costruzione), in caso di nuove costruzioni che sottraggono aree agricole nello stato di fatto, vale a dire interventi la cui efficacia sia intervenuta a far data dal 12 aprile 2009 (ossia entro 3 mesi dalla pubblicazione sul BURL della citata DGR n. 8/8757).

Richiamato inoltre:

- l'art. 4 comma 1, lett c), della predetta Legge Regionale 26 novembre 2019 n. 18 che ha aggiunto, all'art. 43 (Contributo di costruzione) della stessa Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i., il comma 2-sexies, che così recita:
"E' prevista una maggiorazione percentuale del contributo relativo al costo di costruzione di cui all' articolo 16, comma 3, D.P.R. 380/2001 (Testo A), così determinata:
 - a) entro un minimo del trenta ed un massimo del quaranta per cento, determinata dai comuni, per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto non ricompresi nel tessuto urbano consolidato;*
 - b) pari al venti per cento, per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto all'interno del tessuto urbano consolidato;*

c) pari al cinquanta per cento per gli interventi di logistica o autotrasporto non incidenti sulle aree di rigenerazione;

d) gli importi di cui alle lettere a), b) e c) sono da destinare obbligatoriamente alla realizzazione di misure compensative di riqualificazione urbana e territoriale; tali interventi possono essere realizzati anche dall'operatore, in accordo con il comune”.

Ritenuto altresì di stabilire nella misura minima del 30% (trenta per cento) la maggiorazione relativa al solo contributo sul costo di costruzione di cui all'art 16 comma 3 del D.P.R. 380/2001, per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto non ricompresi all'interno del tessuto urbano consolidato, ai sensi dell'art. 43 comma 2-sexies lettera a), della L.R. 12/2005 e s.m.i..

Preso atto che gli importi di cui alle lettere a), b), e c), dell'art. dell'art. 43, comma 2-sexies, della L.R. 12/2005 sono da destinarsi obbligatoriamente alla realizzazione di misure compensative di riqualificazione urbana e territoriale. Tali interventi possono essere realizzati anche dall'operatore, in accordo con il comune. Gli importi sono definiti come da tabella seguente:

<i>Maggiorazioni del contributo relativo al costo di costruzione di cui all'art. 43 comma 2-sexies</i>		
+ 30%	Interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto non ricompresi nel tessuto urbano consolidato	Aree esterne al TUC del PGT vigente
+ 20%	Interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto ricompresi nel tessuto urbano consolidato	Aree del TUC individuate nel PGT vigente compreso gli Ambiti di Rigenerazione Urbana
+ 50%	Interventi di logistica ed autotrasporto	Tutto il territorio ad eccezione delle aree di rigenerazione urbana

Dato atto che:

- le aree agricole nello stato di fatto del Comune di Bollate, sono quelle identificate nella specifica cartografia predisposta dalla Regione Lombardia e redatta sulla base dello strato informativo desunto dalla banca dati DUSAF 2.0 – Uso del suolo in Regione Lombardia 2005-2007, precisando che si intendono per aree agricole nello stato di fatto, indipendentemente dalla relativa destinazione urbanistica, quelle il cui uso effettivo rientra tra aree agricole, praterie naturali d'alta quota, boschi a densità bassa, aree in evoluzione, aree umide interne;
- la delimitazione del tessuto urbano consolidato (TUC) risulta definito negli elaborati del vigente P.G.T. del Comune di Bollate;

Dato atto altresì che l'argomento è stato oggetto di trattazione da parte della Commissione Consiliare Tecnico Urbanistica, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, dello Statuto Comunale nonché dagli articoli 17 e seguenti del vigente Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, nella seduta del 31.05.2022.

Vista l'insussistenza di conflitto d'interesse da parte del Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia Privata e S.U.A.P. e dei titolari degli uffici di propria competenza, autorizzati ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i..

Visto:

- l'art. 78 comma 2 del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000 che recita: “*Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti affini fino al quarto grado*”;
 - l'articolo 12, comma 3 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale che recita: “*I Consiglieri e i componenti la Giunta devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado*”.
- **Udito** pertanto l'intervento preliminare del Presidente del Consiglio Comunale che ha richiamato tale normativa prima di procedere alla trattazione del presente argomento.

Rilevato che si provvederà a rispettare gli adempimenti stabiliti dall'art. 39, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, in materia di trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio.

Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 “*Legge per il Governo del Territorio*” e s.m.i..

Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 recante “*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*”.

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;

Dato corso alla votazione....., presenti n.... Consiglieri, Votanti n.....

DELIBERA

- 1) **Di rendere** parte integrante e sostanziale le premesse della presente deliberazione;
- 2) **Di stabilire**, nella misura minima del 30% (trenta per cento), la maggiorazione del contributo relativo al costo di costruzione di cui all'articolo 16, comma 3, n. D.P.R. 380/2001, per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto non ricompresi nel tessuto urbano consolidato, ai sensi dell'art. 43, comma 2-sexies, lettera a), della L.R. 12/2005 e s.m.i.;
- 3) **Di dare atto** che i proventi delle suddette maggiorazioni previste ai sensi dell'art. 43, comma 2-sexies, lettere a), b) e c), della L.R. 12/2005 e s.m.i., dovranno, come prescritto dalla stessa normativa regionale, essere destinati ed impegnati dall'Amministrazione Comunale per la realizzazione di misure compensative di riqualificazione urbana e territoriale, misure realizzabili anche dall'operatore, in accordo con il Comune;
- 4) **Di confermare** la maggiorazione massima del 5% (cinque per cento) del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e contributo sul costo di

costruzione) in caso di nuove costruzioni che sottraggono aree agricole nello stato di fatto, ai sensi dell'art. 43, comma 2-bis, della Legge Regione n. 12/2005;

- 5) Di dare atto** che la delimitazione del tessuto urbano consolidato è così rappresentata negli elaborati del vigente P.G.T. del Comune di Bollate;

Successivamente, vista l'urgenza, costituita dalla necessità di applicare le maggiorazioni previste dalla L.R. 12/2005 e di raggiungere gli obiettivi pubblici prefissati con l'attuazione del Piano di Governo del Territorio vigente, con separata votazione, presenti n.....Consiglieri, votanti n.....

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.

Bollate, li 25/05/2022

*Alla c.a. del Consiglio Comunale di Bollate e
del Presidente Consiglio Comunale Riccardo Braga
e p.c. Al Sig. Sindaco Francesco Vassallo
e alla Giunta comunale di Bollate*

MOZIONE: Per l'approvazione tempestiva di una legge sul fine vita.

PREMESSO CHE:

La legge italiana consente il rifiuto delle cure — specificatamente al fine di evitare l'accanimento terapeutico — e dunque una forma di eutanasia passiva, previa compilazione di biotestamento attestante le volontà del paziente in caso di coma irreversibile. La Corte Costituzionale, con la sentenza 242/2019, in riferimento al caso Cappato-Dj Fabo, ha dichiarato con 4 condizioni «l'illegittimità costituzionale dell'art. 580 del codice penale su "aiuto al suicidio", nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli» - dopo ormai 40 anni di proposte incompiute non è più rinviabile una decisione da parte del Parlamento, competente a legiferare, in tema di fine vita, come sollecitato, peraltro, dalla stessa Corte Costituzionale.

CONSIDERATO CHE:

- Le malattie terminali generano dolore e sofferenza per i pazienti stessi, ma anche per chi sta loro accanto - il tema del fine vita, con tutte le particolari situazioni di sofferenza da esso implicate, è e sarà sempre più tematica urgente nella società del futuro, in cui le cure mediche diventeranno sempre più efficaci e capaci di garantire un'aspettativa di vita sempre più lunga

- Dati EURISPES del 2019 mostrano che oltre il 70% degli italiani è favorevole al ricorso alla pratica dell'eutanasia in caso di coma irreversibile o dolori insostenibili dovuti a malattia terminale.

- Oltre 1.240.000 cittadini italiani hanno firmato a favore del quesito referendario richiedente la soppressione parziale dell'art. 579 C.P. che riguarda 'omicidio di persona consenziente'. Tale referendum non è stato dalla Corte ammesso al voto in quanto "non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili"

- l'eutanasia è stata legalizzata in varie forme da diversi paesi europei tra cui Belgio, Olanda, Spagna, Germania, Svizzera, mentre altri, come Francia e Inghilterra, stanno procedendo a vario titolo alla sua depenalizzazione de facto.

- Secondo una stima dell'Istituto Mario Negri l'eutanasia clandestina (praticata in varie forme) è un fenomeno ampiamente diffuso in Italia che coinvolge potenzialmente diverse migliaia di persone ogni anno

VALUTATO CHE:

- La decisione della Consulta sull'inammissibilità del quesito referendario non deve essere in alcun modo utilizzata per negare la necessità di varare quanto prima una legge sul fine vita, senza trascurare il possibile ruolo e sviluppo delle cure palliative .la necessità e l'urgenza di approvare una legge sul fine vita sono coerenti a quanto più volte ribadito dalla stessa Consulta che ha già indicato sul tema alcuni parametri di riferimento fondamentali.

PRESO ATTO CHE:

- Durante la campagna referendaria Eutanasia Legale realizzata tra il 1 luglio e il 30 settembre 2021 sono state raccolte sul nostro territorio e nella sede comunale più di 2200 firme, delle quali più di 1200 residenti.

- Nel Comune di Bollate sono state depositate 198 DAT (*disposizioni anticipate di trattamento, comunemente definite "testamento biologico" o "biotestamento", sono regolamentate dall'art. 4 della Legge 219 del 22 dicembre 2017, entrata in vigore il 31 gennaio 2018*) cioè lo 0,56% della popolazione residente.

E

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA A:

- Ad attivarsi presso il Parlamento — che ha già in discussione una legge in materia e presso ogni altra competente sede per sostenere con forza la necessità di provvedere, quanto prima, ad approvare una legge sul fine vita che definisca con chiarezza i requisiti e le modalità con cui normare la morte volontaria medicalmente assistita, tenendo conto dei principi emersi dalle più recenti pronunce della stessa Corte Costituzionale.

- A realizzare iniziative pubbliche volte alla sensibilizzazione relativamente alle DAT (Disposizioni anticipate di trattamento) nel nostro Territorio.

Bollate, 25/05/2022

~~Lgruppi Consiglieri~~

I CONSIGLIERI

JORDAN ANUZZO CORRADI

MIBRONNE DONATO

D'ARCO SILVIO

FRANCA FERRELLI


PETER GUIDI

J. D'ANNUNZI

Lilla Clavio

FILIPPA DISIOME

FRANCESCO VARIATO



Comune di Bollate
AOO Comune di Bollate
Copia cartacea ai sensi dell'art.3bis commi 4bis 4ter CAD di originale formato e prodotto secondo art.3bis comma 4ter CAD
Protocollo 002472/2022 del 30/05/2022